


SIEM SPA

RECUPERO MORFOLOGICO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI MOZAMBANO (MN) IMPERMEABILIZZAZIONE ARTIFICIALE SCARPATA

D.Lgs. 81/2008, TITOLO IV


PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ADEGUAMENTO AI SENSI DEL PROTOCOLLO MIT 24/04/2020
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI



Committente

(Il Responsabile del Procedimento)



Risorse e Ambiente srl

Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione

Per approvazione



L'impresa appaltatrice

1. PREMESSA

Con il presente documento si adegua il Piano di Sicurezza relativo ai lavori in oggetto, ai sensi del **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri** del 24/04/2020, di intesa fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL (in seguito denominato in modo abbreviato *Protocollo MIT*).

2. CARTELLI DI SEGNALAZIONE IN CANTIERE

All'ingresso del cantiere e nei luoghi di cantiere più frequentati (ad esempio spogliatoi) devono essere affissi cartelli con le modalità di comportamento, secondo le disposizioni che di seguito vengono indicate.

3. MISURA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C , non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1) Rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.
- 2) Fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da Covid-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza.
- 3) Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19).
- 4) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere

assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

4. DIVIETO DI ACCESSO AI CANTIERI

Il personale deve essere edotto, da parte del Datore di Lavoro, che in condizioni di pericolo non può fare ingresso o permanere in cantiere. A tale proposito i singoli lavoratori hanno l'obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc, in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

5. IMPEGNO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il Datore di Lavoro informa il personale dipendente che deve rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale si impegna ad attuare le disposizioni.

6. INFORMAZIONE TEMPESTIVA DI SINTOMI INFLUENZALI

Il Datore di Lavoro informa il personale all'obbligo di segnalare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

7. CONTATTI CON PERSONE POSITIVE AL COVID19

Il datore di Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

8. ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori sono individuate le seguenti procedure di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere:

1) Ai **fornitori esterni** non è consentito l'accesso al cantiere se privi di dispositivi personali di sicurezza minimi (quali ad esempio, mascherine e guanti conformi al Paragrafo 16).

L'Impresa concorda con il fornitore orari specifici ed indica il percorso e gli spazi interni al cantiere nel quale non siano presenti altre maestranze.

2) Le aree di incontro devono essere individuate all'aperto.

Nel caso in cui vi siano forniture tramite mezzo di trasporto, oltre alle disposizioni di cui ai punti precedenti si aggiunge la seguente:

3) gli **autisti** devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.

Nel caso in cui l'autista sia anche **manovratore** di mezzo meccanico integrato alla motrice, oltre alle disposizioni precedenti si aggiunge la seguente:

4) il manovratore potrà effettuare le operazioni di scarico scendendo dal mezzo purché rimanga in area esterna al cantiere, non al contatto con altri lavoratori (o comunque a distanza superiore a 1 metro) e sia dotato di dispositivi personali di sicurezza minimi (quali ad esempio, mascherine e guanti come indicati al Paragrafo 16).

5) Per ulteriori necessità di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro e comunque in area esterna al cantiere e munito di dispositivi di protezione individuali.

6) Per fornitori / trasportatori e/o altro personale esterno non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici dedicati al personale di cantiere. A tale scopo è opportuno prevedere l'installazione di un ulteriore servizio igienico. divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

9. TRASPORTO DI PERSONALE IN CANTIERE

Il servizio di trasporto del personale, organizzato dal Datore di Lavoro per raggiungere il cantiere, deve garantire e rispettare la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla pulizia ed igiene del mezzo con specifici detergenti e disinfettanti. In particolare deve essere provveduto alla igienizzazione di: maniglie, volante, cambio ed ogni altro dispositivo di contatto con le mani.

Durante gli spostamenti va mantenuta l'areazione del veicolo. Devono comunque essere utilizzati i dispositivi di protezione individuali quali le mascherine.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio del lavoratore va riconosciuta l'idonea indennità prevista dai contratti collettivi.

10. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Il Datore di Lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere. A tale scopo il Datore di Lavoro assicura:

a) pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni;

b) sanificazione periodica di spogliatoi e aree comuni (almeno settimanale);

c) limitazione e alternanza del personale per l'accesso a tali luoghi in modo da evitare il contemporaneo utilizzo degli stessi.

11. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI MEZZI

Il Datore di Lavoro effettua la sanificazione e della igienizzazione dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.

Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Inoltre verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

12. GESTIONE DI CASI POSITIVI AL COVID 19

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratori a quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro o al Direttore di Cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria e al CSE. Il Datore di Lavoro dovrà procedere immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il Datore di Lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

13. PERIODICITA' DI SANIFICAZIONE

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Qualora non vi siano specifiche indicazioni da parte dei soggetti indicati al precedente paragrafo la sanificazione viene effettuata con la seguente scaletta delle periodicità:

1 Sanificazione luoghi 1 volta settimana

2 Sanificazione attrezzi 2 volte settimana

3 Sanificazione mezzi di trasporto cantiere 1 volta settimana

4 Sanificazione mezzi operanti in cantiere con operatore (es. cabine di guida) 2 volte settimana

14. DITTE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

15. PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE

Le persone presenti in cantiere o all'interno della Impresa sono obbligate ad adottare tutte le precauzioni igieniche generali e in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni. Il datore di Lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

16. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dovranno essere utilizzate **mascherine** con caratteristiche minime filtranti di tipo **FFP2** o **FFP3** per le lavorazioni con distanza interpersonale inferiore a 1 metro. Le mascherine devono essere conformi alla Norma EN 149/2009 ed utilizzate secondo le indicazioni fornite nella scheda prodotto (incluse le specifiche per la loro sostituzione o il loro riutilizzo).

Per dette lavorazioni va previsto anche l'utilizzo di occhiali di protezione.

Per le lavorazioni con distanza interpersonale maggiore a 1 metro è consentito l'uso di mascherine chirurgiche senza gli occhiali di protezione.

Si dispone l'uso giornaliero di tute monouso per tutto il personale.

Nel caso di mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il compito del presidio sanitario è svolto dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

17. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere organizzato nel seguente modo:

- a) presenza non contemporanea di lavoratori negli spogliatoi;
- b) ventilazione naturale permanente dei locali;
- c) pulizia, igienizzazione e sanificazione come da paragrafi specifici precedenti.

18. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- **Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente.**

20. ADEGUAMENTO DEL POS

Le Imprese, Ditte, Lavoratori Autonomi, Subappaltatori presenti in cantieri sono tenuti al tassativo adeguamento del POS secondo le disposizioni contenute nel presente documento. Ogni variazione va preventivamente segnalata al sottoscritto Coordinatore in fase di Esecuzione.

L'adeguamento dei costi della sicurezza va quantificato nei relativi POS e comunicato alla Committenza qualificata nei termini di Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08. L'adeguamento dei costi della sicurezza verrà autorizzato direttamente dalla Committenza, esonerando il sottoscritto Coordinatore della Sicurezza per eventuali controversie di accordo.